

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 17

Adunanza 24 aprile 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ORBASSANO - VARIANTE PARZIALE N. 22 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 337 – 13028/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore GIANFRANCO PORQUEDDU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Orbassano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 100-20045 del 16/11/1992, modificato con la Variante strutturale, approvata con deliberazione G.R. n. 14-25592 del 08/10/1998 e con la Variante strutturale n. 12 (L.R. 01/2007) approvata con D.C.C. n. 68 del 17/12/2010 e pubblica sul BUR n. 1 del 05/01/2011;
- ☐ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 08 del 15/02/2000, n. 42/43 del 10/05/2001, n. 82 del 20/11/2001, n. 93 del 25/11/2002, n. 59 del 25/07/2004, n. 46 del 26/07/2005, n. 04 del 04/02/2006, n. 10 del 14/02/2006, n. 52 del 20/07/2007, n. 51 del 20/07/2007, n. 10 del 27/02/2008, n. 04 del 30/01/09, n. 14 del 20/02/2009, n. 29 del 20/03/2009, n. 58 del 10/07/2009 e n. 29 del 28/05/2010 sedici Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 05 del 10/03/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 22, al PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/03/2012 (pervenuto in data

23/03/2012), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 20/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 15.675 abitanti nel 1971, 18.082 abitanti nel 1981, 20.650 abitanti nel 1991 e 21.556 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 2.221 ettari, così ripartiti: 2.141 di pianura (pari a circa il 96 % del territorio comunale) e 80 di collina (pari a circa il 4 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 2.189 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 32 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 14 ettari rientrano nella *Classe I<sup>A</sup>* (pari a circa il 0.6% della superficie comunale) e 1525 ettari rientrano nella *Classe II<sup>A</sup>* (pari a circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 140 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il 6.3% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 13 dell'AMT sud-Ovest, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua due ambiti produttivi di I livello ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come centro "medio", quale polo dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di Servizi interurbani a maggior raggio di influenza;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Sangone* (insieme ad altri 7 Comuni, a 1 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Piossasco ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 589 (ora di competenza regionale nel tratto confine provincia - Pinerolo e di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Avigliana) e dalle Strade Provinciali n. 6 – 143 – 142 – 174 - 183;
  - è interessato dal progetto, di connessione internazionale del nostro territorio con il *Corridoio 5 Lisbona-Kiev* (centro di smistamento ferroviario di Orbassano);
  - il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale è costituito da 5 linee, di cui la FM5 interessa Orbassano – Stura (per soddisfare le esigenze di trasporto del bacino di Orbassano/Rivalta di Torino e dell'ospedale San Luigi e in previsione del possibile sviluppo di importanti attrattori di traffico, come la eventuale nuova collocazione urbanistica del Distretto per la ricerca scientifica e farmaceutica);
  - è interessato dal collegamento della S.P. 174 con la S.P. n. 143 con una nuova sede stradale e dall'anello metropolitano passando dai Comuni di Rivalta di Torino e Candiolo;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Sud 2 con i Comuni di Villarbasse, Bruino, Piossasco, Rivalta, Beinasco, Nichelino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
  - è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto

delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;

- è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Garosso di Rivoli;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Torrente Sangone, che interessano una superficie di circa 105 ettari del territorio comunale;

≡ tutela ambientale:

- circa 445 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal PTO del PTO del Po-ramo Sangone;
- il territorio comunale è interessato, su una superficie di 268 ettari, dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "*Stupinigi*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 22 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 05 del 16/03/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone nelle seguenti aree:

- 1.36.1.: per problemi legati al rischio idrogeologico e per la vicinanza al parco Sangone, viene rilocalizzata la capacità edificatoria presente nei lotti di proprietà comunale in un'area adiacente al centro storico, oltre ad apportare delle modifiche all'art. 34 delle Norme di Attuazione (N.diA.) con le quali si ratifica la diminuzione della capacità edificatoria di 1805 mc;
- 10.1.7: anche su quest'area viene trasferita la capacità edificatoria di alcuni lotti di proprietà comunale nell'ambito adiacente al centro storico, richiamato nel precedente punto, aggiornando l'art. 31 delle N.di A. con il quale si diminuisce la volumetria di 770 mc;
- 1.10.1: trasformazione della destinazione d'uso dell'ambito utilizzato come deposito dei mezzi di trasporto GTT in residenza e terziario, facendo atterrare la capacità edificatoria decollata dalle aree soprarichiamate;
- 11.1.4: avendo completato il SUE, viene eliminato tale vincolo d'intervento, ammettendo le modalità attuative dirette, ed, avendo assolto alla dismissione degli standards (art. 21) in misura superiore al 10 %, la parte in eccesso viene ridestinata a favore di un deposito e rimessaggio di veicoli all'aperto, aggiornando contestualmente in tal senso l'art. 33 delle N.di A. del Piano;
- 8.4.9: al fine di consentire la sopraelevazione dell'edificio seminterrato di proprietà dell'azienda ospedaliera San Giuseppe (residenza per anziani), sul quale si è espressa favorevolmente la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, viene aggiornato l'art. 38 delle N.di A. del Piano;
- 15.1.1: viene concesso l'ampliamento dell'attività di autolavaggio esistente autorizzando la realizzazione di attività collaterali, aggiornando l'art. 34 delle N.diA. del Piano;
- 2.3.5: con la Variante strutturale n. 12 è stato riconosciuto il cambio di categoria da A ad D con un indice fondiario pari a 0,5 che non essendo coerente con le altre aree di categoria D, rende doveroso l'aggiornamento;
- 7.10.1 – 1.70.2: con la Variante strutturale n. 20 sono state individuate alcune aree di proprietà comunale da destinarsi a residenza, poste in prossimità di un SUE, in fase attuativa che necessita di aree a parcheggio esterne al medesimo, pertanto, viene proposto di trasferire la cubatura dell'area 7.10.2est all'interno della 7.10.1;

preso atto che nella deliberazione di d'adozione della Variante viene richiamata la determinazione dirigenziale n. 137 del 28/02/2012 nella quale sono riportati i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/05/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 02/04/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 22 al P.R.G.C. del Comune di Orbassano, adottato con deliberazione del C.C. n. 05 del 10/03/2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so*

*Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Orbassano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta